



**Decreto Rettorale 194/2019**

**Prot. N. 13288 del 07/03/2019 III/13**

**Oggetto: Oggetto: Avviso di selezione interna per il conferimento di assegni Marie Curie +1, anno 2019**

**IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto di Ateneo, in particolare gli artt. 2 e 5;  
**VISTO** il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;  
**VISTO** il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli Assegni di Ricerca, emanato con DR 1/2017, in particolare artt. 2, 14 e 16;  
**VISTA** la Delibera del CDA del 14/12/2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2019;  
**CONSIDERATA** l'adesione dell'Ateneo alla *Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)* europea, volta ad aumentare l'attrattività dei migliori talenti da tutto il mondo e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, approvata dal CDA 6 febbraio 2015 con delibera 3/2015;  
**CONSIDERATO** il conferimento del label *HR Excellence in Research* da parte della Commissione Europea, avvenuto in data 11 maggio 2017;  
**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 4 novembre 2015 n. 75 che esprime parere favorevole all'istituzione del progetto poi denominato *Marie Curie +1*, tramite rinnovo per un anno dei contratti dei vincitori di borse Marie Curie Individual Fellowship che presentino le migliori idee progettuali per la partecipazione ad una call ERC in seno ad una selezione interna di Ateneo;  
**VISTA** la Delibera del CDA del 13 novembre 2015 n. 144 che approva l'istituzione del progetto Marie Curie +1;  
**VISTA** la Delibera del Senato del 12 aprile 2017 n. 32 che esprime parere favorevole all'ampliamento dei criteri di partecipazione al bando Marie Curie Fellowship Contract Extension (Marie Curie +1), tramite rinnovo per un anno dei contratti ai vincitori di borse Marie Curie Individual Fellowship che presentino progetti ritenuti idonei alla partecipazione ad una call ERC o altro progetto collaborativo in Horizon 2020 come responsabile scientifico in qualità di partner;  
**VISTA** la delibera del CDA del 21 aprile 2017 n. 50 che approva l'ampliamento dei criteri di partecipazione al bando Marie Curie Fellowship Contract Extension (Marie Curie +1);  
**VISTE** le delibere dei dipartimenti che stanziavano il cofinanziamento del 5% degli assegni Marie Curie +1 che saranno attivati (Decreto DAIS N. 1236/2018 Prot. n. 0071568 del 21/12/2018 e Decreto DSU N. 32/2019 Prot. n. 0004071 del 24/01/2019);  
**VISTO** il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e il Regolamento UE 2016/679;  
**VISTO** il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della Legge 28/11/2005 n.246" e successive modifiche ed integrazioni;

- CONSIDERATA** la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso annuale di selezione interna di Ateneo per consentire a tutti i candidati idonei, già vincitori di Marie Curie presso Ca' Foscari, di partecipare al programma;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente ed ai regolamenti di Ateneo.

## DECRETA

### Art. 1 **Oggetto dell'avviso**

E' indetta una selezione interna denominata Marie Curie Fellowship Contract Extension (Marie Curie +1), per il rinnovo annuale (12 mesi) di massimo 3 assegni di ricerca.

Tale selezione ha lo scopo di permettere ai ricercatori titolari di assegni di ricerca Marie Curie Individual Fellowship con Ca' Foscari come Host Institution, la continuazione dell'attività di ricerca effettuata nell'ambito del progetto e la preparazione di una proposta ERC con Ca' Foscari come Host Institution e/o un progetto collaborativo in Horizon 2020 come responsabile scientifico con Ca' Foscari in qualità di partner.

Il totale lordo ente di ciascun assegno corrisponderà all'importo annuo necessario per la copertura di un contratto da Ricercatore a Tempo Determinato (Lettera A) pari a € 48.392.

A copertura dei costi di ricerca legati all'attività dell'assegno, è garantito dal Dipartimento ospitante uno stanziamento aggiuntivo pari al 5% dell'importo 'lordo ente' del costo annuo di un contratto da Ricercatore a Tempo Determinato (Lettera A), pari a € 2.419,60. I candidati che avranno il rinnovo dell'assegno, continueranno inoltre a godere delle stesse prerogative degli altri assegnisti Marie Curie.

### Art. 2 **Requisiti di ammissibilità**

Sono ammessi alla selezione interna i vincitori di Marie Curie Individual Fellowship con Ca' Foscari come Host Institution, che siano beneficiari di un assegno di ricerca che si concluda entro l'anno solare 2019, e che abbiano ottenuto dal Consiglio di Dipartimento di afferenza una valutazione positiva sulla relazione in merito alle attività e ai risultati del progetto Marie Curie.

### Art. 3 **Modalità di presentazione delle domande**

1. I candidati interessati devono inviare la richiesta di rinnovo all'Area Ricerca al seguente indirizzo: [mariecurie@unive.it](mailto:mariecurie@unive.it)
2. Le domande dovranno essere presentate entro il 31/12/2019, e comunque non oltre i tre mesi successivi alla data finale della Marie Curie Fellowship.
3. La richiesta di rinnovo dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
  - Relazione approvata dal tutor e dal CDD in merito ai risultati del progetto Marie Curie;
  - Draft proposal ERC e/o bozza di progetto collaborativo Horizon 2020 compilato su apposito form debitamente sottoscritto (allegato 1a o 1b);
  - Lettera di impegno debitamente sottoscritta (allegato 2a o 2b) da parte del ricercatore, in cui lo stesso si impegna a presentare un **progetto ERC** o

un **progetto collaborativo H2020** come previsto dalla delibera del CDA n. 50 del 21 aprile 2017.

4. La partecipazione a una call Horizon 2020 in qualità di responsabili scientifici di un progetto collaborativo è riservata ai soli candidati che risulteranno idonei alla selezione prevista nel comma precedente (di cui alla delibera del CDA n. 50 del 21 aprile 2017).

#### **Art. 4**

##### **Commissione di valutazione**

1. Il Rettore, subito dopo il ricevimento delle domande, nomina la Commissione selezionatrice con apposito decreto.
2. La Commissione è formata da docenti dell'Ateneo. Il segretario della commissione è individuato con il provvedimento di nomina della medesima, di regola fra i funzionari dell'Area Ricerca.
3. Nel valutare le candidature, la Commissione deve attenersi ai criteri di valutazione previsti dall'ERC o dalla call di Horizon 2020 a cui la proposta fa riferimento e può avvalersi di referaggi esterni.
4. I lavori della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore che disporrà il rinnovo dell'assegno sui fondi di ARIC conto A.C.03.01.01 Assegni di ricerca. Il Dipartimento ospitante, a seguito del suddetto Decreto Rettorale, attiva il contratto di assegno di ricerca Marie Curie +1.

#### **Art. 5**

##### **Proprietà intellettuale, brevettabilità e riservatezza**

1. Lorem ipsum dolor Il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento di tutti i risultati della ricerca sarà stabilito dal contratto che verrà stipulato con il/i candidato/i vincitore/i della valutazione comparativa. Nello specifico tutti i risultati della ricerca (meritevoli di esclusiva o no) saranno di proprietà dell'Ateneo, che avrà la piena ed esclusiva facoltà di poterli sfruttare, utilizzare e/o pubblicare, fatti salvi i diritti morali dell'inventore/autore. Si applica in tal senso il Regolamento di Ateneo in materia di Brevetti, fatta salva la normativa vigente in materia.
2. Si rimanda in ogni caso all'art. 17 del Regolamento per il conferimento degli Assegni e ai regolamenti di Ateneo pertinenti alla materia.

#### **Art. 6**

##### **Incompatibilità - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attività**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del regolamento e all'art. 2 del presente bando, i titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia.
2. Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, o specializzazione medica, in Italia o all'estero, o master, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, anche se dipendente part time. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.

4. Il titolare dell'assegno può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere e previa autorizzazione della struttura, a condizione che l'attività:
  - i. non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
  - ii. non rechi pregiudizio all'Università.
5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi, previa approvazione da parte della struttura, sentito il tutor e fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 del Regolamento, per i seguenti motivi: servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità o gravi motivi familiari, attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.
6. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
7. L'assegnista può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca delle università, qualsiasi ne sia l'Ente finanziatore.
8. Si rimanda in ogni caso al Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca per i casi di incompatibilità, divieto di cumulo e sospensione dell'attività.

#### **Art. 7**

##### **Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.**

1. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.08.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 08.08.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca da parte della struttura presso cui l'assegno è gestito amministrativamente.
4. Agli assegni di cui al presente bando si applicano, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. Il trattamento finanziario per gli assegni di ricerca si rifà alle note ministeriali n. 2867 del 15.12.1997 e n. 523 del 12.03.1998, gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle Finanze, prot. n. 2000/30703 del 17.02.2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 50 (ex art. 47), comma 1, lettere c) e c)-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni.
6. L'Università provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca.

#### **Art. 8**

##### **Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679). È possibile scaricare l'Informativa al seguente link:  
<https://www.unive.it/pag/36140/>

- Art. 9                    Responsabile del procedimento**  
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è il Dott. Dario Pellizzon, Dirigente dell'Area Ricerca di questa Università (tel 041 234 8093, e-mail: [mariecurie@unive.it](mailto:mariecurie@unive.it)).
- Art. 10                  Pubblicità degli atti**  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo ([www.unive.it/pag/15073](http://www.unive.it/pag/15073))  
Viene garantito il diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del regolamento di Ateneo di sua applicazione.
- Art. 11                  Rimandi normativi**  
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente.

Venezia,

IL RETTORE  
Prof. Michele Bugliesi

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Marcato

Venezia, il

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dario Pellizzon

Venezia, il